



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. <u>176</u> del Reg. Data: <u>4 / 10 / 2017</u>	Oggetto: Definizione rapporto di gestione degli impianti afferenti il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale ai sensi dell'art.14 comma 7 del D.Lgs. 164/2000.
--	---

L'anno Duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di ottobre, alle ore 18,15, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO - PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing. Raffaella	ASSESSORE	x	
CAPONE	Arch. Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE		x
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE	x	
DE MICHELE	Dott. Giuseppe	ASSESSORE		x
DI GREGORIO	Avv. Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE	x	
DI GIFICO	Avv. Carmelina	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	Dott. Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Carlo CasalinoIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8Assessori, ed assenti n. 2 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ❖ Con deliberazione di G.C. n. 142 del 18.04.1980 l'Amministrazione Comunale aggiudicò alla Società Italcogim Srl con sede in Milano l'appalto per la costruzione dell'impianto di distribuzione del gas metano sul territorio comunale;
- ❖ In data 29.10.1980 fu sottoscritta Convenzione Rep. n. 2689 tra il Comune di Trni e la Società aggiudicatrice, registrata a Trani il 10.12.1980 asl n. 5208 Mod. I Vol. 173;
- ❖ Con Deliberazione di G.C. n. 1432 del 21.07.1982 la Concessionaria S.p.A. Italcogim fu autorizzata a presentare alla Cassa per il Mezzogiorno la documentazione per la realizzazione dell'impianto di distribuzione del gas metano;
- ❖ In data 25.02.1984 Rep. n. 2763 fu sottoscritta tra le parti l'Integrazione alla precedente Convenzione Rep. 2689 del 29.10.1980;
- ❖ che detto contratto prevede una scadenza naturale al 26/09/2009;
- ❖ che la normativa relativa al settore della distribuzione del gas metano è stata profondamente innovata dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00, così come successivamente modificato ed integrato;
- ❖ che per effetto di quanto previsto dalla citata normativa, le concessioni per la distribuzione del gas metano possono essere affidate solo a seguito di una procedura di gara;
- ❖ che con nota del 31.12.2010 rif. ITR/2010/5588 veniva comunicata la variazione della denominazione sociale da Italcogim Reti SpA ad G6Rete gas Spa, giusta assemblea straordinaria del 14.12.2010 Rep. 12797/3839 per Notaio Laura Cavallotti;
- ❖ che con atto a rogito notaio Prof. Dott. Gennaro Mariconda di Roma del 16/09/2013 Rep. n. 51237 e Racc. n. 14420 la società Enel Rete Gas SpA ha incorporato per fusione la società G6 Rete Gas S.p.A., con decorrenza dal 01/10/2013;
- ❖ che ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. la società Enel Rete SpA è pertanto subentrata nella titolarità del rapporto concessorio a tutte le condizioni previste nel contratto;
- ❖ che in virtù della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 10 marzo 2014, a rogito Notaio Salvatore Mariconda, rep. 9.548, racc. 6.478, Enel Rete Gas S.p.A. ha approvato - con efficacia ed a far data a tutti gli effetti dal 19 marzo 2014 - la variazione della propria denominazione sociale da Enel Rete Gas S.p.A. in 2i Rete Gas S.p.A.;
- ❖ che con atto a rogito del Notaio Ezilda Mariconda del 16.12.2014, Rep. n. 23.234, Racc. 10.858, con effetto a far data dal 1° Gennaio 2015, 2i Rete Gas S.p.A. è stata fusa per incorporazione nella società controllante F2i Reti Italia S.r.l.;
- ❖ che ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., la società F2i Reti Italia S.r.l. è pertanto subentrata nella titolarità del rapporto concessionario a tutte le condizioni previste nel contratto;
- ❖ che sempre a far data dal 01.01.2015, per effetto di quanto previsto nel progetto di fusione, la Società F2i Reti Italia S.r.l. si è trasformata da società a responsabilità limitata in società per azioni e ha modificato la denominazione sociale assumendo quella della società incorporata "2i Rete Gas S.p.A.";

Visto:

- ❖ con D.Lgs. 23/05/2000 n. 164 (c.d. Decreto Letta), il Legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas in particolare ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza;
- ❖ L'art. 14 del dl D. Lgs. 164/00 citato ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara per una durata non superiore a 12 anni, ed ha attribuito agli Enti Locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
- ❖ Allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46 bis del D.L. 1/10/2007 n. 159 (introdotto in sede di conversione, dalla Legge 29/11/2007 n. 222) ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire "i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas" ed un secondo destinato a determinare "gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio" nonché "misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione";
- ❖ Dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011 e poi integrato con

provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011 sicché risultano ormai definiti e perimetrali i 177 ambiti territoriali minimi per i quali occorre procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;

❖ Con provvedimento ministeriale del 21 aprile 2011 sono state emanate disposizioni al fine di "governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6 dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 riguardanti in particolare garanzie occupazionali per il personale addetto alle gestioni del servizio distribuzione gas in via di esaurimento;

❖ In virtù della normativa richiamata, il Comune di Andria appartiene all'ambito territoriale minimo (in sigla ATEM) denominato " Barletta-Andria-Trani" ed è stato designato capo-fila e stazione appaltante dell'ambito 05.04.2016 costituito dai Comuni: Andria; Barletta; Bisceglie; Canosa di Puglia; Margherita di Savoia; Minervino Murge; San Ferdinando di Puglia; Spinazzola; Trani; Trinitapoli;

❖ Con l'emanazione del D.M. 12.11.2012 n. 226 8 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27.01.2012) che ha definito i criteri di gara e le scadenze temporali per i relativi adempimenti, si è completato il quadro normativo delineato dall'art. 46 bis sopra citato;

❖ Nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46 bis D.Lgs. 159/07 l'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 93 del 28/06/2011 ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas vengano effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra richiamati, inibendo così ai Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;

❖ Per effetto di quanto sopra richiamato, il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente di fatto gestito, in regime di proroga, dalla Società 2i Rete gas che proseguirà la gestione sino al subentro del Gestore entrante a seguito di nuovo affidamento nell'ATEM "Barletta-Andria-Trani" a valle della gara d'ambito;

Considerato che:

❖ in questa situazione, a norma dell'art. 24 c.4 del D.Lgs. 1/6/2011 n. 93, sussiste ora l'obbligo di procedere alla gara per la concessione del servizio su base d'ambito territoriale minimo, definito dal D.M. 19.1/31.3/2011 come integrato dal D.M. 18.10/28.10/2011;

❖ è quindi opportuno procedere, in applicazione della normativa di settore, ad ogni iniziativa utile per avviare la procedura ad evidenza pubblica in conformità alla previsione degli ambiti come determinati dai decreti delegati sopra richiamati;

❖ il Comune di Andria è stato designato come stazione appaltante della procedura di gara, in quanto Comune capoluogo ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.M. 226/2011 e ss.mm.ii.;

❖ che in data 09.05.2017 è stata redatta proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 3/7/2017 con la quale si è preso atto e riconosciuto nel Comune di Andria, quale Comune co-capoluogo con la maggiore popolazione, il ruolo ed il compito di stazione appaltante per la procedura di gara relativa all'ambito ATEM "Barletta-Andria-Trani", ruolo che è stato approvato nella riunione tenutasi tra i Sindaci dei 10 Comuni costituenti l'ATEM in data 4.9.2013;

Preso atto:

❖ che nelle more che il Comune di Andria capofila, provveda ad espletare la gara per la nuova concessionaria, la Società 2i Rete gas, seppur in deroga, e per le motivazioni sopra esposte intende a proprie cure e spese continuare ad ampliare la metanizzazione della città;

❖ Che la società 2i Rete gas, in data 31.01.2017 prot. 3925 ha presentato istanza per ampliare la metanizzazione nella zona capirro per complessivi 7000,00 metri circa;

Tutto quanto sopra premesso e precisato,

Visto l'art. 49 TUEL;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa reso dal Dirigente dell'Area LL.-PP., Ing. G. Didonna, ai sensi dell'art. 49 TUEL;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, dott. A. Pedone, ai sensi dell'art. 49 TUEL: "A condizione che la stessa proposta integrativa non alteri gli equilibri della gara già bandita e/o approvata dal Comune Capofila (Andria) evidenziando che alcuna somma dovrà essere posta a carico del Bilancio del Comune di Trani";

A voti unanimi, resi in modo palese

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato;

1. di Prendere atto che nelle more che venga avviata la procedura ad evidenza pubblica da parte della stazione appaltante individuata ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.M. 226/2011 e ss.mm.ii. nel Comune di Andria, la Società 2i Rete gas continuerà in deroga così come previsto per legge, a metanizzare il territorio comunale;

2. di demandare al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, le valutazioni di carattere tecnico e gli atti autorizzativi per l'esecuzione dei suddetti lavori, conformemente con quanto previsto dal regolamento Comunale vigente in materia;

1. di dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del TUEL n.267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

Avv. Amedeo Bottato

N° 267h reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal _____ al _____ per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiglieri.

Trani, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino

